

Cass., civ. sez. II, del 31 marzo 2016, n. 6293

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano vizi di motivazione in relazione alla qualificazione della domanda.

Deducono che l'azione promossa dagli attori, diretta ad ottenere il riconoscimento del loro diritto di uso e ad ottenere la restituzione della res dal terzo che l'ha indebitamente occupata, non ha natura di azione negatoria servitutis, ma di rivendicazione, e può essere esercitata dall'usufruttuario (e, quindi, dall'utente, per il disposto dell'art. 1026 c.c.) in nome proprio e indipendentemente dal proprietario.

Il primo motivo è fondato.

Dalla lettura delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di primo grado, integralmente trascritte a pag. 5 del ricorso, si evince che il DS e la F hanno agito in giudizio per sentir "accertare e dichiarare che la porzione di area assegnata in uso esclusivo agli attori è quella risultante dall'atto di assegnazione e relativi allegati (tipo di frazionamento); accertare e dichiarare che il convenuto ha arbitrariamente occupato una porzione di area assegnata in uso esclusivo agli attori, estesa mq. 6 circa, sita nel lato sud del fabbricato; conseguentemente condannare esso P al rilascio della detta porzione di area mediante anche demolizione ed eliminazione delle opere e suppellettili installatevi".

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non par dubbio che l'azione così proposta, mirando ad ottenere il riconoscimento del diritto di uso degli attori al fine di conseguire la restituzione della res illegittimamente posseduta o detenuta da terzi, debba essere qualificata come azione di rivendica (del diritto d'uso) e non come negatoria servitutis; azione, quest'ultima, che è volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da terzi sulla cosa e a far cessare le eventuali molestie o turbative che si accompagnino alla pretesa di tali diritti, e non ha, invece, per oggetto la restituzione della cosa.

Non vertendosi, pertanto, in materia di negatoria servitutis, erroneamente la sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del proprietario dell'area di cui si tratta, ai sensi dell'art. 1012 secondo comma c.c.

Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che deve riconoscersi all'usufruttuario il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, la legittimazione ad agire non solo nella vindicatio usufructus, ma in tutte le azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa.

Relativamente alle ingerenze di terzi che ledono le ragioni sia dell'usufruttuario sia nel nudo proprietario, il primo, se, da un lato, è tenuto a farne denuncia al secondo, dall'altro, è legittimato ad agire da solo per la tutela del suo diritto, ma soltanto in nome proprio e non anche nell'interesse del nudo proprietario.

La necessità del litisconsorzio tra usufruttuario e nudo proprietario è prevista, peraltro, riguardo alle liti in materia di servitù attive e passive promosse dall'usufruttuario, al fine di evitare la formazione di giudicati aventi efficacia solo temporanea (Cass. 11-1-1967 n. 106). L'usufruttuario, pertanto, ha il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto del suo diritto, e quindi egli è legittimato alle azioni possessorie ed a quelle petitorie dirette a tutelare l'uso ed il godimento della cosa (nella specie l'usufruttuario di un appartamento facente parte di un edificio condominiale, aveva agito contro un condomino che aveva incorporato nel suo appartamento un vano di proprietà comune) (Cass. 26-10-1973 n. 2777).

Analoghi principi vanno affermati anche in materia di diritto di uso, in relazione al quale, in forza del rinvio disposto dall'art. 1026 c.c., trova applicazione la disciplina dettata in materia di difesa dell'usufrutto.

All'usuario, quale titolare del diritto di godimento sul bene, pertanto, va riconosciuto il potere di agire giudizialmente da solo a tutela del suo diritto, mediante proposizione di azione di rivendicazione nei confronti di chiunque possieda la cosa. La necessità del litisconsorzio tra usuario e proprietario della cosa ricorre, al contrario, ai sensi dell'art. 1012 secondo comma c.c., applicabile anche al diritto di uso in forza del rinvio disposto dall'art. 1026 c.c., solo in relazione alle liti in materia di servitù attive e passive promosse dall'usuario nei confronti di terzi.

Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo di ricorso.